

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA IN AMBITO ICT**

NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA"; COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA"; INVESTIMENTO 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" SPOKE 4; PROGETTO AGE-IT A NOVEL PUBLIC - PRIVATE ALLIANCE TO GENERATE SOCIOECONOMIC, BIOMEDICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR AN INCLUSIVE ITALIAN AGEING SOCIETY"; CUP [B53C22004090006];

[Sommar](#)

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	2
ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA E RELATIVE TEMPISTICHE .....	3
ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO .....	3
ART. 6 – CONTROLLO TECNICO – CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE ORDINARI .....	3
ART. 7 – MONITORAGGIO .....	3
ART. 8 – ESONERO GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE .....	4
ART. 9 – SUBAPPALTO .....	4
ART. 10 – MODIFICHE CONTRATTUALI .....	5
ART. 11 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO .....	5
ART. 12 – PENALI E AZIONI CORRETTIVE .....	6
ART. 13 – OSSERVANZA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO .....	7
ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO, ANTICIPAZIONE E FATTURAZIONE .....	8
ART. 15 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	8
ART. 16 – RECESSO .....	9
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 18 – REGOLARE ESECUZIONE .....	11
ART. 19 – PANTOUFLAGE .....	11
ART. 20 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI .....	12
ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	12
ART. 22 – STIPULA CONTRATTO E SPESE .....	12
ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/2001 .....	13
ART. 24 – FORO COMPETENTE .....	13

## PREMESSE

Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione di Sapienza Università di Roma, con sede in Roma, Via dei Marsi, 78 (d'ora innanzi per brevità anche semplicemente DPPSS), intende concludere un Contratto d'Appalto per l'acquisto del servizio di Supporto e consulenza in ambito ICT.

**Definizioni:** nel presente Capitolato i termini sottoindicati hanno il significato di seguito specificato.

**Stazione Appaltante:** si intende l'Amministrazione del Dipartimento, che indice la procedura per l'aggiudicazione dell'Appalto;

**Aggiudicatario:** l'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento diretto e con cui sarà stipulato il Contratto;

**Decreto legislativo 36/2023, Codice degli appalti**

**Responsabile unico del progetto (o RUP):** art 15, 51,93 nuovo codice appalti

**Data stipula:** si intende la data di stipula del contratto tra Aggiudicatario e Stazione Appaltante;

**Orario lavorativo:** si intendono, le ore comprese tra le 8:30 e le 16.30 dal lunedì al venerdì.

## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto del servizio di Supporto e consulenza in ambito ICT.

## ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

QT.	SERVIZIO	IMPORTO
Configurazione SEO	L'ottimizzazione iniziale comprende la creazione e configurazione della sitemap XML, la gestione del file robots.txt e la verifica dell'indicizzazione delle pagine. Viene configurato Google Search Console per monitorare la presenza del sito nei risultati di ricerca e Google Analytics per l'analisi del traffico. Inoltre, vengono corretti eventuali errori di indicizzazione, link rotti e reindirizzamenti non ottimizzati per garantire una navigazione fluida e migliorare l'user experience.	180,00
Adeguamento GDPR e Compliance e Tecnica	L'adeguamento alla normativa GDPR prevede la verifica della gestione dei cookie e degli strumenti di tracciamento, con l'eventuale implementazione di un sistema di consenso conforme. Viene inoltre controllata la presenza di policy sulla privacy adeguate, garantendo la conformità del sito alle disposizioni vigenti al fine di ottimizzare la categorizzazione del sito. Se assente, ne sarà fornita una versione standard, eventuali aggiornamenti o specificità a livello legale restano escluse dal servizio.	110,00
Ottimizzazione On-Page e Strutturale	L'ottimizzazione on-page prevede una revisione approfondita della struttura del sito e dei contenuti per migliorarne la rilevanza e la leggibilità agli occhi dei motori di ricerca. Viene analizzata la gerarchia degli elementi HTML, ottimizzando l'uso di heading (H1, H2, H3) per garantire una corretta distribuzione dei contenuti. I meta tag (title e description) vengono riscritti per aumentare il tasso di visibilità nei risultati di ricerca, mentre la struttura degli URL viene ottimizzata per migliorarne la chiarezza e la coerenza semantica. Per migliorare le prestazioni, le immagini verranno compresse e convertite in formati più leggeri (WebP) senza perdita di qualità, riducendo il tempo	250,00

	di caricamento delle pagine. Inoltre, verranno applicate tecniche di minificazione e ottimizzazione del codice CSS e JavaScript, contribuendo a un'esperienza utente più fluida e a un miglior posizionamento nei motori di ricerca.	
Contributo di rivalsa Inarcassa 4%		21,60

### ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA E RELATIVE TEMPISTICHE

Il servizio oggetto della presente procedura è reso a completo carico dell'Aggiudicatario, in stretto e costante coordinamento con il personale tecnico indicato dalla Stazione Appaltante e in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato.

L'aggiudicatario deve procedere, a propria cura e spese, alla consegna del servizio concordandosi con il Prof. Fabio Lucidi.

Oltre i tempi previsti all'interno del presente Capitolato, si riportano di seguito la tempistica prevista per il servizio:

- stipula del contratto;
- 10 giorni lavorativi per la messa in produzione del plugin e configurazioni iniziali;
- 30 giorni lavorativi per l'ottimizzazione dei contenuti e finalizzazione dell'ottimizzazione
- 30 giorni Consegna, messa in servizio e prove di funzionalità

### ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo presunto è pari a EURO 561,60 (CINQUECENTOESSANTUNO/60) + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero.

Il prezzo offerto dall'Aggiudicatario deve considerarsi onnicomprensivo di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione del servizio

### ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di 30 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione d'urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

### ART. 6 – CONTROLLO TECNICO – CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE ORDINARI

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento, anche come previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR/PNC.

### ART. 7 – MONITORAGGIO

Nel caso de quo, trattandosi di appalto ad esecuzione immediata, non si applicano azioni di monitoraggio e/o correttive in itinere.

## **ART. 8 – ESONERO GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Ai sensi dell'art. 50 comma 1, 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e visto il parere dell'ANAC 3541/2023 (URCP58/2023), per maggiore speditezza dell'azione amministrativa, l'amministrazione non richiede garanzia definitiva e la polizza assicurativa per la responsabilità civile terzi (RCT) o della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito del contratto, trattandosi anche di affidamento diretto non superiore a 1.000,00 €+ IVA.

## **ART. 9 – SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'affidatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nel contratto di subappalto devono essere previste le seguenti prescrizioni:

1. il rispetto del principio orizzontale del DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;
2. obbligo di presentazione di fattura elettronica;
3. rispetto delle tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura;
4. l'obbligo del monitoraggio del corretto avanzamento in itinere dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti;
5. messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/sanzioni in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli "autuput" previsti, nonché il rilascio di eventuali

“prodotti/autoput” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### **ART. 10 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
  - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;

2. nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro il termine di vigenza contrattuale, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;

3. assicurare una quota pari almeno al 30% alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021;

**3.1 Questa amministrazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 e dall'art. 6 delle citate Linee guida 7 dicembre 2021, decide di avvalersi della deroga/esclusione della quota di assunzione pari almeno al 30% relativa all'occupazione giovanile e femminile, per i seguenti motivi: affidamento diretto di modico valore e qualità del servizio oggetto del contratto;**

4. rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;

5. l'aggiudicatario deve trasmettere alla stazione appaltante le attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR/PNC;

#### **ART. 12 – PENALI E AZIONI CORRETTIVE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

**Come previsto dall'articolo 11 del presente capitolato, la mancata produzione della documentazione richiesta ai sensi degli articoli art. 47, comma 6, art.47, comma 3, art 47, comma 3 - bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (art 14 del presente capitolato) comporterà l'impossibilità, per la Stazione appaltante, di stipulare il presente appalto.**

Le penali per ritardato adempimento sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'affidatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'affidatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'affidatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.



Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 20% (ventipercento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

#### **ART. 13 – OSSERVANZA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO**

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato/i il contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato/i dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello/i il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

## ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO, ANTICIPAZIONE E FATTURAZIONE

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 11 punti 1 e 2 del presente capitolato.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" un\_lsrn
- il Codice Ufficio 1TIBVS
- il servizio oggetto di fatturazione: servizio di Supporto e consulenza in ambito ICT
- il CIG
- il CUP B53C22004090006
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010
- il riferimento al *PNRR MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA"; COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA"; INVESTIMENTO 1.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" SPOKE 4; PROGETTO AGE-IT A NOVEL PUBLIC – PRIVATE ALLIANCE TO GENERATE SOCIOECONOMIC, BIOMEDICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR AN INCLUSIVE ITALIAN AGEING SOCIETY*;

### **Il pagamento per le spese sostenute è effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation Eu – Italia**

## ART. 15 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di



incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva, che potrà essere richiesta dal RUP, atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **ART. 16 – RECESSO**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in

contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'legato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione [se nominato] assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

#### **ART. 18 –REGOLARE ESECUZIONE**

La stazione appaltante, per il tramite del RUP emette il certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal ricevimento del servizio.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

#### **ART. 19 – PANTOUFLAGE**

L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del

succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART. 20 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

La stazione appaltante conserva e mette a disposizione tutti i documenti relativi all'appalto presso l'archivio del dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione per consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informatico di rendicontazione AT WORK/GEA predisposto dal MUR.

#### **ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

#### **ART. 22 – STIPULA CONTRATTO E SPESE**

Prima della stipula del contratto l'affidatario deve dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

### **ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/2001**

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Aggiudicatario dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga a svolgere e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. Tale Codice è disponibile sul sito internet [www.uniroma1.it](http://www.uniroma1.it) e l'Aggiudicatario dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte dell'Aggiudicatario, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti. Qualora l'Aggiudicatario sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.